



TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione – Procedimento 5/2023

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente
Avv. Marco Bernardini, Componente
Avv. Ottorino Giugni, Componente

Il 27 settembre 2023, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 11.00 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente; Avv. Marco Bernardini, Componente; Avv. Ottorino Giugni, Componente. Sono altresì presenti il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi ed il Sostituto Procuratore Federale Dott. Giampaolo Pinna. Inoltre sono presenti: Avv. Masi in rappresentanza del Sig. Santolamazza e del Sig. Tancioni nonché della Società ASD Legio XIII Roma; Avv. Di Leginio in rappresentanza del Sig. Ansalone anch'egli presente. Sono altresì presenti alla riunione, in videoconferenza, il Sig. Mauro Cavallini, Sig. Alfredo Ferrandino in qualità di Legale Rappresentante della Società ASD AFT Estense e l'Avv. Paolo Chiesa in qualità di legale di quest'ultima. Non sono presenti gli altri incolpati Sig. Gaetano Virone, Sig. Vittorio Vitelli, Sig. Stefano Bernini, Sig. Luca Santolamazza, Sig. Giacomo Tancioni, Sig. Mirco Rocchi, Sig. Diego Bellini, Sig. Emanuele Dallago, Sig. Valerio Maria Rota, Sig. Alessio Schiaroli. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Filippo Pepi.

A questo punto prende la parola il Procuratore Federale che informa il Tribunale Federale circa le circostanze che assumono rilevanza in merito alla discussione del procedimento oggi in esame. Nei fatti: il Procedimento si apriva a seguito della segnalazione della Società ASD AFT Estense pervenuta presso gli Uffici Federali a mezzo mail in data 09/01/2023, nella quale si segnalava un possibile illecito costituito dalla partecipazione alla gara, DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma del 08.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, di un giocatore dei LEGIO XIII sotto le mentite spoglie di un altro atleta della medesima società. Nell'esposto si rendeva noto come, nel corso della gara, da più parti, venisse segnalato che il giocatore della LEGIO XIII Roma, in campo con il numero 47, che a roster risultava come Irino PROIETTO, nella realtà non fosse detto atleta, bensì Diego BELLINI.

Alla fine dell'incontro il Dirigente accompagnatore della squadra ferrarese, Mauro Cavallini, chiedeva al Capo Arbitro di mostrare il tesserino del citato PROIETTO Irino di cui, alla presenza del giudice di gara, veniva tratta una foto allegata alla segnalazione. Nella stessa giornata del 09.01.2023, alle ore 11:13, l'Ufficio Tesseramenti comunicava alla società richiedente che: "A seguito di verifica, vi confermiamo che il tesserino da Voi allegato, non appartiene al Sig. Irino PROIETTO"



La società ferrarese, altresì, segnalava, per le vie brevi, al Vicepresidente Vicario FIDAF, Fabio TORTOSA, di aver rinvenuto negli spogliatoi occupati dalla LEGIO XIII, al termine della gara, una volta che la squadra romana aveva lasciato il campo, i tesserini federali relativi a tutti i componenti di questa squadra, evidentemente dimenticati al momento della partenza. Considerato quanto rilevato dall'Ufficio Tesseramenti, quest'ultima evidenza consigliava lo stesso organo apicale della FIDAF, a sua volta consultatosi con il Sostituto Procuratore federale, dott. Giampaolo Pinna, di suggerire ai dirigenti della società ferrarese di fotografare tutti i tesserini della squadra LEGIO XIII Roma ed inviarli all'Ufficio Tesseramenti per una verifica sulla reale rispondenza di questi alle copie depositate presso quell'Ufficio.

Gli esiti dei controlli sulla foto del cartellino riportante i dati di PROIETTO Irino, inviato dalla società DUCHI Ferrara, hanno consentito di accertarne la non genuinità in quanto: - la fototessera depositata presso l'Ufficio Tesseramenti, ritraente l'atleta Iginio PROIETTO era diversa da quella riportata sul cartellino fotografato al termine della gara del 08.01.2023 dal Sig Mauro Cavallini:

Come appurato in seguito alle richieste operate dall'Ufficio, l'atleta che, presumibilmente, aveva preso l'identità di PROIETTO Irino nel corso della gara tra AQUILE Ferrara vs LEGIO XIII Roma era tale BELLINI Diego, tesserato anch'esso per la LEGIO XIII Roma.

Dai suddetti controlli effettuati dall'Ufficio Tesseramenti è emerso quanto segue:

- la tessera n. A 26997/22, con scadenza il 31.12.2022, intestata a Michele LA ROCCA, nato 06.04.1991, è stata utilizzata sostituendo la foto originale con quella di Alberto PEZZETTI, nato il 14.02.1984, tesserato n. A 06826/11, con scadenza il 31.12.2023 che allo stato risulta avere preso l'identità del primo.
- la tessera n. A 26999/22, con scadenza il 31.12.2022, intestata a Gianluca IMPROTA, nato 12.02.1997, è stata utilizzata sostituendo la foto originale con quella di Leonardo FIORITO, nato il 12.02.1998, tesserato n. A 17870/15, con scadenza il 31.12.2023 che allo stato risulta avere preso l'identità del primo
- la tessera n. A 27097/22, con scadenza il 31.12.2022, intestata a Oliver PAPI, nato 08.08.2002, è stata utilizzata sostituendo la foto originale con quella di Adriano PECCIA, nato il 18.06.1987, tesserato n. A 21817/17, con scadenza il 31.12.2023 che allo stato risulta avere preso l'identità del primo.
- la tessera n. A 27008/22, con scadenza il 31.12.2022, intestata a Valerio PASQUALI, nato 27.05.1997, è stata utilizzata sostituendo la foto originale con quella di Mirco ROCCHI, nato il 02.11.1991, tesserato n. A 17430/15, con scadenza il 31.12.2023, che allo stato risulta avere preso l'identità del primo.
- la tessera n. A 26401/21, con scadenza il 31.12.2022, intestata a Claudio FIORITI, nato 08.06.1974, è stata utilizzata sostituendo la foto originale con quella di Giuseppe ANSALONE, nato il 13.11.1974, tesserato n. A 23397/18, con scadenza il 31.12.2022, che allo stato risulta avere preso l'identità del primo:

Il Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, sottolinea che l'eventuale perdita di tesseramento di un soggetto non impedisce l'applicabilità della sanzione prevista per un illecito.

Inoltre l'art 2 comma 2 prevede l'assogettamento alla giurisdizione sportiva di tutti i soggetti che svolgono attività rilevante per l'ordinamento sportivo.

Dalle indagini è emerso inoltre che la foto del Sig. Iirino Proietto (il sostituito) è stata rimossa dal Gestionale Federale, dalla Società ASD Legio XIII Roma.

La Procura contesta agli arbitri incolpati ed ai Sig.ri Santolamazza e Cavallini in quanto dirigenti accompagnatori, la mancata osservanza di quanto previsto dai Regolamenti Federali in sede di verifica ed identificazione dei giocatori.

E' ritenuto inammissibile l'atteggiamento ostativo da parte del Tancioni quando richiesti i contatti degli atleti della Società Legio XIII.

La Procura Federale sottolinea l'importanza probatoria del ritrovamento dei cartellini dimenticati dalla Società Legio XIII per l'individuazione degli illeciti commessi con la sostituzione dei suddetti atleti.

Santolamazza che era presente non ha consegnato i documenti dei giocatori ed ha confermato l'identità dei giocatori, ma in quanto dirigente accompagnatore non poteva non essere a conoscenza dei fatti e dell'identità degli stessi.

Quanto ai giocatori che non hanno risposto alla convocazione, la Società Legio XIII ha assicurato di averli convocati.

Il Procuratore conclude chiedendo il riconoscimento della responsabilità di tutti i deferiti ed in particolare chiede :

Per gli arbitri, 10 giorni di squalifica; 20 giorni per il capo arbitro - sospensione vista la mancata osservanza della normativa;

Per gli atleti :

Emanuele Dallago, Valerio Maria Rota ed Alessio Schiaroli, chiede la sanzione di 1 giornata di squalifica.


Agli atleti Giuseppe Ansalone, Mirco Rocchi e Diego Bellini che hanno partecipato alla gara sotto identità dissimulata, poiché ritiene la condotta grave in quanto finalizzata alla elusione dei limiti di partecipazione alla manifestazione con conseguente violazione dello spirito della stessa improntato alla formazione dei giovani, chiede squalifica/sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 2 .

Per Tancioni chiede la sospensione e l'interdizione di anni 4, considerata la veste apicale dello stesso e l'integrazione piena dell'illecito sportivo, prevista dall'art. 10, così eludendo la normativa.

Per Santolamazza, per diversa qualifica all'interno della società, come dirigente accompagnatore, chiede sospensione ed interdizione per anni 3, avendo posto in essere una condotta finalizzata ad eludere limiti di partecipazione alla manifestazione, contravvenendo allo spirito di formazione della formazione stessa.

Per il Cavallini sospensione ed interdizione di giorni 10

Chiede che la Società Legio XIII sia piu gravata perchè risponde di condotte piu gravi dei suoi tesserati a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e, quindi, chiede come sanzione: esclusione dalla prossima coppa italia, irrogazione di 1000 € di ammenda, irrogazione della penalizzazione di 5



punti nel campionato di categoria maggiore nel quale la Società sta oggi partecipando oppure parteciperà come prossimo Campionante.

Per la Società Estense chiede € 100 di ammenda.

Prende la parola Il Sig Cavallini, si dichiara colpevole di non aver controllato i cartellini in quanto dirigente accompagnatore; ribadisce che per prassi i documenti non vengono mai controllati e sottolinea che è un movimento dilettantistico; dichiara inoltre di essere stato proprio lui il primo a fare la segnalazione in merito al Sig Irino Proietto.

Prende la parola Avv Chiesa, nella sua doppia veste di legale e dirigente delle aquile, e precisa che sono 10 anni che segue questo sport e dichiara che non è mai stato controllato il documento d'identità; chiede che la procura desista dalle sanzioni.

Ferrandino chiede di non procedere con le sanzioni; loro hanno dato l'esempio, hanno segnalato il problema, e chiede derubricarsi la posizione della Società Aquile Ferrara e del Sig. Cavallini.

Prende la parola Avv Masi per Tancioni, Legio XII e Santolamazza, che, ascoltata con attenzione la Procura, si riporta agli atti e, in merito alle attività di indagine, sottolinea l'inutilizzabilità degli atti successivi al 2 aprile 2023. Rileva che i termini utili per svolgere le indagini sono di 60 giorni perentori, fascicolo iscritto 1/02/2023 con termine fino al 02/04/2023. In questo tempo la Procura ha l'onere di svolgere le attività; ma si evince che la Procura ha svolto indagini fino a 03/03/2023 per chiedere poi proroga per le indagini, senza un'effettiva motivazione. Ne contesta pertanto la legittimità come contesta la legittimità della successiva proroga concessa.

Successivamente entrando nel merito, ossia in merito ai fatti contestati al Tncioni, per la prima contestazione (di non aver collaborato) sostiene che non corrisponde a verità, Tancioni ha risposto a segreteria Fidaf fornendo i recapiti dei giocatori in suo possesso. Da quanto emerso risulta che il dott. Mango ha dichiarato alla Procura che Tancioni si è rifiutato di fornire i recapiti per motivi di privacy e non corrisponde a verità; comunque non risulta comprovato. Dichiara che ha collaborato con tutti i dati che aveva in possesso come dimostrato da quanto prodotto.

Per la seconda contestazione, aver consentito la partecipazione alla gara, questa si fonda sul presupposto che tale circostanza sia avvenuta; ma dagli atti di indagine e dalle audizioni non emergono elementi probatori che avvalorano la tesi della Procura.

Non è presente alcun video della gara nonostante la Procura affermi che la partita sia stata trasmessa in diretta streaming. Inoltre non c'è prova né della titolarità dei cartellini rinvenuti in capo alla Legio XIII, né che siano stati utilizzati, né che la società li abbia ritirati dalla società di Ferrara.

Aggiunge inoltre che il Tancioni non era presente il giorno della gara, e quindi non aveva controllo in merito.

A Santolamazza sono stati contestati gli Art. 63 e 64 del Regolamento Organico, ma questo è stato pubblicato sul sito federale solo dopo l'accadimento dei fatti.

Conclude riportandosi agli atti, e chiede di dichiarare inutilizzabili gli atti formati dopo 2 aprile 2023 per motivi sopra citati con il proscioglimento Tancioni e della Società Legio; per Santolamazza si chiede in via principale il proscioglimento, in via gradata l'ammonizione con diffida.

Prende la parola Procuratore Palazzi, chiede rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità perche procedura pienamente osservata, con detta eccezione è come se si sottoponesse ad una valutazione di merito della richiesta di proroga e soprattutto del successivo provvedimento di proroga, comunque in questo caso inoltre concessa.

Prende la parola Avv Di Leginio per Ansalone, si riporta alla memoria difensiva. In relazione alla requisitoria, rileva che non ha avuto documentazione completa, ma che era carente di alcune audizioni. Ciò ha impedito di avere una disamina complessiva con conseguente lesione del diritto di difesa. In particolare, si sottolinea che è a conoscenza dell'Avvocato la mancanza di alcuni verbali di audizione. Non sa precisare se possono mancare ulteriori atti di indagine dei quali non è a conoscenza,

Contesta anche la genuinità della prova, perché in atti non vi è una certezza che la prova oggetto dell'esposto possa essere genuina; difatti copia del roster di cui all'esposto della Società Aquile, trasmesso via mail in data 9.1.23, è difforme rispetto a quello richiamato in sede di indagini poiché carente degli assenti e del referee e forse degli accompagnatori.

In sede di audizioni è merso che il Sig. Ansalone effettivamente non ha preso parte alla gara. Così come ritualmente confermato dallo stesso in sede di audizione. Dunque non era presente quado sono successi i fattie. E' invece emerso che il Sig. Claudio Fioriti ha partecipato alla gara.

L'avvocato chiede rigetto dell'atto di deferimento in primis sollevando l'eccezione di improcedibilità e chiedendo, nel merito, il proscioglimento del Sig Ansalone.

L'avvocato sottolinea inoltre che il Sig. Claudio Fioriti non è stato auditto.

Procuratore replica, sulla richiesta di improcedibilità, e contesta che ci sia stata una trasmissione parziale della documentazione; inoltre rileva che comunque, laddove fosse accaduto, ciò non consentirebbe una domanda di improcedibilità, che dunque deve essere rigettata, ma una mera richiesta di rimessione in termini previa trasmissione degli atti mancanti.

Il Tribunale Federale, riunitosi in Camera di Consiglio, all'unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui in motivazione, pronuncia il seguente dispositivo:

PQM

In accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale commina le seguenti sanzioni:

Al Capo arbitro della crew Sig. Virone Gaetano commina la sanzione di 20 giorni sospensione dall'attività.

Agli arbitri Bernini Stefano e Vitelli Vittorio, in qualità di componenti della crew arbitrale, commina la sanzione di 10 giorni di sospensione dall'attività.

Al Sig. Emanuele Dallago commina la sanzione di 1 giornata di squalifica.

Al Sig. Valerio Maria Rota commina la sanzione di 1 giornata di squalifica.

Al Sig. Alessio Schiaroli commina la sanzione di 1 giornata di squalifica.

All'atleta Giuseppe Ansalone commina l'estromissione da qualsiasi attività (squalifica, sospensione interdizione) per 15 mesi.

Agli atleti Mirco Rocchi e Diego Bellini commina l'estromissione da qualsiasi attività (squalifica, sospensione, interdizione) per mesi 24.

Al Sig Giacomo Tancioni commina la pena della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 4.

Al Sig. Santolamazza commina la pena della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 3.

Alla Società Legio XIII Roma ASD si comminano le seguenti sanzioni;

- Esclusione dalla prossima Coppa Italia;
- Sanzione pecuniaria di € 1.000,00;
- Decurtazione di 5 punti nel prossimo Campionato a cui parteciperà la stessa;

Rigettata ogni altra domanda.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023, dispositivo emesso alle ore 16.00

Avv. Paola Di Vincenzo,
Presidente

Avv. Marco Bernardini,
Componente

Avv. Ottorino Giugni,
Componente



II TRIBUNALE FEDERALE

N. R.G. 5/2023

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 settembre 2023, riunitosi nelle persone di:

Avv. Paola Di Vincenzo – Presidente;

Avv. Ottorino Giugni – Componente;

Avv. Marco Bernardini – Componente

all'unanimità, ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale ritualmente trasmesso a questo Tribunale nei confronti di

- Sig. **Gaetano VIRONE**, tessera FIDAF n. R 00287/10, all'epoca dei fatti Arbitro FIDAF, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma I lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia, 5 co. 2 del Regolamento Arbitrale e 64 del Regolamento Organico per aver consentito, in qualità di capo arbitro della gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, ai dirigenti delle due squadre, di non consegnare i documenti dei giocatori con cui effettuare il riconoscimento degli stessi;
- Sig. **Vittorio VITELLI** tessera FIDAF n. R 00476/15, all'epoca dei fatti Arbitro FIDAF, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia, 5 co. 2 del Regolamento Arbitrale e 64 del Regolamento Organico per aver consentito, in qualità di arbitro della gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, ai dirigenti delle due squadre, di non consegnare i documenti dei giocatori con cui effettuare il riconoscimento degli stessi;
- Sig. **Stefano BERNINI**, tessera FIDAF n. R 00208/08, all'epoca dei fatti Arbitro FIDAF, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia, 5 co. 2 del Regolamento Arbitrale e 64 del Regolamento Organico per aver consentito, in qualità di arbitro della gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, ai dirigenti delle due squadre, di non consegnare i documenti dei giocatori con cui effettuare il riconoscimento degli stessi;
- Sig. **Luca SANTOLAMAZZA**, tessera FIDA n. C 02019/21, all'epoca dei fatti coach svolgente le funzioni di dirigente accompagnatore della società LEGIO XIII Roma:
 1. violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia, 63 e 64 del Regolamento Organico per non aver consegnato agli arbitri, in qualità di dirigente accompagnatore della soc. LEGIO XIII Roma, prima della gara DUCHI Ferrara vs
 2. LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, i documenti dei giocatori con cui effettuare il riconoscimento degli stessi, nonché per non aver firmato il roster della citata gara;
 3. violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del
 4. Regolamento di Giustizia per aver consentito o comunque non impedito ai giocatori Giuseppe ANSALONE, Mirco ROCCHI e Diego BELLINI di partecipare sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022,

utilizzando i tesserini con impresse le loro fotografie di altri tesserati per la citata società ed in particolare di Claudio FIORITI, Valerio PASQUALI e Irino PROIETTO;

- Sig. **Giacomo TANCIONI**, tessera FIDAF n. D 00749/10, all'epoca dei fatti Presidente della società LEGIO XIII Roma:
 1. violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia per non aver collaborato durante le indagini ed in particolare non rispondendo alla richiesta della segreteria FIDA di voler comunicare i recapiti telefoni di giocatori che erano stati tesserati con la sua società nella stagione sportiva precedente all'attuale, invocando un inesistente impedimento dovuto alla tutela di "dati sensibili della privacy";
 2. violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver consentito o comunque non impedito ai giocatori Giuseppe ANSALONE, Mirco ROCCHI e Diego BELLINI di partecipare sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando i tesserini con impresse le loro fotografie di altri tesserati per la citata società ed in particolare di Claudio FIORITI, Valerio PASQUALI e Irino PROIETTO;
- Sig. **Giuseppe ANSALONE**, tessera FIDA n. A 23397/18, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver partecipato sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando il tesserino di Claudio FIORITI, con impressa la sua fotografia;
- Sig. **Mirco ROCCHI**, tessera FIDA n. A 17430/15, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver partecipato sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando il tesserino di Valerio PASQUALI, con impressa la sua fotografia;
- Sig. **Diego BELLINI**, tessera FIDA n. A 21237/17, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver partecipato sotto falso nome alla gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, utilizzando il tesserino di Irino PROIETTO, con impressa la sua fotografia;
- Sig. **Emanuele DALLAGO**, tessera FIDA n. A 27755/22, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale per un'audizione, benché ritualmente convocato;
- Sig. **Valerio Maria ROTA**, tessera FIDAF n. A 27603/22, all'epoca dei fatti tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale per un'audizione, benché ritualmente convocato;
- Sig. **Alessio SCHIAROLI**, tessera FIDAF n. A 22276/17, all'epoca dei fatti tesserato per la società LEGIO XIII Roma, per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 e 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale per un'audizione, benché ritualmente convocato;
- Sig. **Mauro CAVALLINI**, tessera FIDA n. D 00296/09, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD AFT Estense (DUCHI Ferrara), per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 lett. a), 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia e 64 del Regolamento Organico per non aver consegnato agli arbitri, in qualità di dirigente accompagnatore della soc. ASD AFT Estense (DUCHI Ferrara), prima della gara DUCHI Ferrara vs LEGIO XIII Roma dell'8.01.2023 valevole per la Coppa Italia 2022, i documenti dei giocatori con cui effettuare il riconoscimento degli stessi;

- società **LEGIO XIII Roma ASD**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di cui all'art. 4 comma 1 e 7 comma 3 del Regolamento di Giustizia per le condotte contestate ai Sigg.ri Giacomo TANCIONI, Luca SANTALAMAZZA, Giuseppe ANSALONE, Mirco ROCCHI, Diego BELLINI, Emanuele DALLAGO, Valerio Maria ROTA e Alessio SCHIAROLI, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente, coach e atleti della predetta società;
- società **ASD AFT Estense**, a titolo di responsabilità oggettiva, di cui all'art. 4 comma 1 e 7 comma 3 del Regolamento di Giustizia per le condotte contestate al Sig. Mauro CAVALLINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della predetta società.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omesso lo svolgimento del processo ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c. è pur opportuno in sintesi precisare quanto segue.

All'udienza dibattimentale del 27 settembre 2023, sono comparsi, oltre al Collegio – coadiuvato dal Segr. Dott. Filippo Pepi – e alla Procura Federale nelle persone del Procuratore Dott. Stefano Palazzi e del Sostituto Procuratore Federale Dott. Giampaolo Pinna, l'Avv. Federico Masi in rappresentanza del Sig. Tancioni, Santolamazza e Legio XIII, nonché l'Avv. Simone Di Leginio per il Sig. Ansalone, nonché quest'ultimo personalmente. Sono altresì presenti alla riunione, in videoconferenza, il Sig. Mauro Cavallini, il Sig. Alfredo Ferrandino in qualità di legale rappresentante della Soc. ASD AFT Estense e l'Avv. Paolo Chiesa in qualità di legale di quest'ultima.

Non sono comparsi gli altri incolpati, sigg.ri Gaetano Virone, Vittorio Vitelli, Stefano Bernini, Luca Santolamazza, Giacomo Tancioni, Mirco Rocchi, Diego Bellini, Emanuele Dallago, Valerio Maria Rota ed Alessio Schiaroli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò premesso, il Collegio ritiene *in primis* di soffermarsi sulle eccezioni preliminari dispite dalle parti.

In merito all'eccezione sollevata dall'Avv. Masi, circa l'inutilizzabilità degli atti formati dopo il 2 aprile 2023 e cioè successivamente alla richiesta ed ottenuta proroga del termine per lo svolgimento delle indagini (oltre i 60 giorni di cui al Regolamento), il Collegio ne rileva l'infondatezza.

Infatti, detta richiesta di illegittimità della proroga e del successivo provvedimento di concessione del termine, emesso dalla Procura Generale dello Sport, non può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale Federale.

In merito all'eccezione sollevata dall'Avv. Di Leginio, difensore del Sig. Ansalone, di "*lesione del diritto di difesa*" avendo ricevuto una documentazione incompleta in quanto "*carente di alcune audizioni*", con conseguente domanda di improcedibilità, il Collegio rileva che appare infondata.

Infatti, condivide la tesi della Procura Federale che *in primis* contesta la trasmissione parziale di documenti e che, comunque, rileva che, in tal caso, l'Avv. Di Leginio avrebbe al più potuto formulare un'istanza di rimessione in termini, con richiesta di trasmissione degli atti mancanti.

Nel merito.

L'Avv. Masi ha poi contestato l'affermazione della Procura di mancata collaborazione da parte del Presidente della Legio XIII, Sig. Tancioni, avendo lo stesso fornito all'Ufficio inquirente tutti i dati in suo possesso, a differenza di quanto sostenuto dall'accusa.

In merito a tale profilo, il Collegio ritiene che la prova di quanto sostenuto dalla Procura Federale possa ritenersi formata da quanto dichiarato dall'attuale Segretario Generale della FIDAF, Dott. Vincenzo Mango, il quale ha riferito che il Sig. Tancioni si è espressamente rifiutato di fargli avere i nominativi e i recapiti dei giocatori che erano stati tesserati con la sua società nella stagione sportiva precedente, adducendo motivi di privacy proprio in quanto non più tesserati per la Legio XIII Roma.

Detta contestazione appare priva di pregio anche alla luce della complessiva condotta del Tancioni che si è altresì rifiutato di rivelare il nome della persona (nome che sosteneva di conoscere) che sarebbe entrata con la password della società nel sistema gestionale del tesseramento, per cancellare

il cartellino di Proietto Irino, nel tentativo di non far risalire alle reali “sembranze visive” del giocatore (la foto apposta era quella di Bellini Diego). In tal modo, il Tancioni ha senz’altro creato un grave nocumento all’indagine in violazione di precisi doveri statutari e regolamentari.

Inoltre, il Tancioni, senza ombra di dubbio, non poteva non avere contezza dei giocatori che venivano schierati in campo.

In merito alla contestazione sollevata dalla Procura al Tancioni, di “*aver consentito la partecipazione alla gara*” a giocatori con “*identità travisata*”, questo Collegio condivide le riflessioni dell’Ufficio inquirente che ritiene formata la prova attraverso specifici indizi univoci e concordanti sul punto (ammissione degli arbitri di non aver controllato il documento, ma con mero confronto della foto sul cartellino con il viso del giocatore; tra i cartellini dimenticati negli spogliatoi, sono stati rinvenuti tutti quelli dei giocatori indicati nel roster e tra questi vi erano anche i cartellini dei tre giocatori “sostituiti” con apposta la foto dei “sostituiti”).

Per quanto attiene al Sig. Santolamazza – all’epoca dei fatti coach con funzioni di “dirigente accompagnatore” della Soc. Legio XIII Roma – la difesa ha sostenuto che le contestazioni sollevate allo stesso fossero infondate perché originate da un Regolamento entrato in vigore successivamente alla condotta pretesamente violativa della norma, ed in particolare degli art. 63 e 64 del Regolamento organico. In buona sostanza, la difesa ha rilevato che all’epoca della partita in questione la prassi in essere fosse esclusivamente il controllo del solo cartellino e non il controllo congiunto cartellino/documento di riconoscimento valido.

Nel premettere che il dirigente accompagnatore non può non conoscere personalmente ed individualmente i singoli giocatori tesserati, è certamente provata la circostanza che l’incolpato “*ha consentito o comunque non impedito*” che giocatori diversi da quelli generalizzati nei tesserini partecipassero alla gara “*sotto falso nome*”. Il Collegio aggiunge inoltre che l’eccezione difensiva circa l’assenza di una norma che “obbligasse” al doppio controllo (cartellino/documento) non è apprezzabile in quanto il Regolamento Organico in vigore, approvato il 23 febbraio 2023, non ha subito alcuna variazione relativamente agli articoli contestati, rispetto al precedente Regolamento già approvato il 21 ottobre 2021.

Per tutto quanto esposto e motivato, il Collegio condivide la tesi della Procura relativamente alla responsabilità diretta ed oggettiva della Legio XIII Roma che deve essere sanzionata in modo significativo anche con la decurtazione di punti a qualunque campionato ritenga di partecipare (anche *senior*).

In merito alla difesa dispiegata dall’Avvocato dell’Ansalone, ossia che il suo assistito non fosse presente così come dichiarato dallo stesso in sede di audizione, il Collegio ritiene invece formata la prova contraria per quanto sottolineato dalla Procura Federale: lo stesso è stato visivamente riconosciuto dalla foto del cartellino, così come anche gli altri due incolpati Mirco Rocchi e Diego Bellini, sia dagli arbitri, che dai dirigenti delle squadre.

In considerazione del comportamento processuale tenuto dall’Ansalone (si è regolarmente costituito a mezzo del difensore ed ha partecipato al dibattimento del 27 settembre 2023), nonché della collaborazione sempre offerta agli Uffici inquirenti – a differenza dei Sig.ri Rocchi e Bellini – il Collegio ritiene di attenuarne il profilo di responsabilità. All’Ansalone pertanto si applicherà una sanzione inferiore (15 mesi), rispetto a quella che si comminerà ai signori Mirco Rocchi (24 mesi) e Diego Bellini (24 mesi).

Per quanto attiene alla Crew arbitrale, il Collegio condivide la posizione della Procura Federale e cioè che la stessa non abbia adempiuto al disposto dell’art. 64 del Regolamento Organico FIDAF (già approvato il 21 ottobre 2021) non pretendendo dai dirigenti delle squadre impegnate nella gara, la consegna dei documenti di riconoscimento dei giocatori, tant’è che la verifica della reale identità degli atleti è stata svolta limitandosi ad un confronto delle foto del cartellino con il viso del giocatore che, via via, veniva chiamato.

Infatti, la tesi della procura è stata confermata dagli stessi incolpati: il capo arbitro - Virone Gaetano - pur dichiarando espressamente di conoscere la norma regolamentare, ha sostenuto di essersi

attenuto alla “solita” prassi e i signori Vitelli e Bernini hanno ammesso di non aver avuto conoscenza della norma in essere, ma di essersi adeguati a quanto indicato dal capo arbitro Virone. Pertanto, il Collegio ritiene che la sanzione da applicarsi al capo arbitro Virone debba essere maggiore (20gg) di quella comminata a ciascuno dei due arbitri Bernini (10 gg) e Vitelli (10gg).

Infine, per le posizioni dei signori Emanuele Dallago, Valerio Maria Rota e Alessio Schiaroli, attualmente ancora tesserati per la Legio XIII Roma, si condivide la posizione della Procura Federale che ha evidenziato che gli stessi, benché ritualmente convocati, né sono comparsi, né hanno addotto alcuna giustificazione.

Infine, in merito alla posizione del Sig. Mauro Cavallini, dirigente della ASD AFT Estense (Aquila Ferrara) che ha denunciato la grave vicenda alla Procura Federale FIDAF, il Collegio – nonostante egli stesso fosse presente ai fatti e non avesse preteso l’applicazione del Regolamento Organico adeguandosi alle decisioni della Crew arbitrale (di non presentare anche il documento di riconoscimento ma il solo tesserino) – ritiene che tale condotta non debba essere sanzionata proprio perché grazie a detta denuncia è stato possibile venire a conoscenza di fatti così gravi.

Alle luce di tutto quanto sopra, il Tribunale Federale, all’unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui alla presente motivazione, ha pronunciato il seguente dispositivo

PQM

al Capo arbitro della crew, Sig. Virone Gaetano, commina la sanzione di 20 giorni di sospensione dall’attività;

agli arbitri Bernini Stefano e Vitelli Vittorio, in qualità di componenti della crew arbitrale, commina la sanzione di 10 giorni di sospensione dall’attività;

al sig. Emanuele Dallago commina la sanzione di una giornata di squalifica;

al sig. Valerio Maria Rota commina la sanzione di una giornata di squalifica;

al sig. Alessio Schiaroli commina la sanzione di una giornata di squalifica;

all’atleta Giuseppe Ansalone commina l’estromissione da qualsiasi attività (squalifica, sospensione, interdizione) per 15 mesi;

agli atleti Mirco Rocchi e Diego Bellini commina l’estromissione da qualsiasi attività (squalifica, sospensione, interdizione) per 24 mesi;

al Sig. Giacomo Tancioni commina la pena della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 4;

al Sig. Luca Santolamazza commina la pena della sospensione/interdizione da qualsiasi attività per anni 3;

alla Società Legio XIII Roma ASD si comminano le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla prossima Coppa Italia;
- sanzione pecuniaria di € 1.000,00;
- decurtazione di 5 punti nel prossimo campionato a cui parteciperà la stessa.

Rigetta ogni altra domanda.

Così deciso in Roma, 27 settembre/6 ottobre 2023

Presidente

F.to Avv. Paola Di Vincenzo

Componente

F.to Avv. Ottorino Giugni

Componente

F.to Avv. Marco Bernardini